



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. **_38_**
DEL **_08.10.2018_**

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza straordinaria di 1^a convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO”.

L’anno duemiladiciotto, addì otto del mese di ottobre alle ore 18,00, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

		Presenti	Assenti
DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
BAGNATI Matteo	Consigliere	X	
BARRICELLA Pellegrino	Consigliere		X
BOVIO Chiara	Consigliere	X	
BOVIO Fausto	Consigliere	X	
BOVIO Manuela	Consigliere	X	
GIACON Alice	Consigliere	X	
LUONGO Pierpaolo	Consigliere	X	
MIGLIO Moreno	Consigliere	X	
PIAZZA Walter	Consigliere	X	
ROSSI Sergio	Consigliere	X	
SPONGHINI Fabio	Consigliere	X	
VERDELLI Reginaldo	Consigliere	X	
	TOTALE	12	1

Il Segretario comunale Dott. LELLA Francesco provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

E’ presente l’Assessore esterno Dott.ssa GAVINELLI Roberta.

Deliberazione C.C. N. 38 in data 08.10.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO”

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l’art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii. ha introdotto nell'ordinamento dello Stato l'istituto del ravvedimento operoso, nell’ottica di favorire l’adempimento spontaneo da parte del contribuente degli obblighi tributari, nonché nell’intento di ridurre le attività di accertamento e contenzioso, promuovendo un rapporto di collaborazione tra Ente e contribuente, improntato al principio di buona fede
- l’istituto in discorso può essere astrattamente applicato a tutte le entrate comunali aventi natura tributaria, ritenendosi tuttavia necessaria, a tale scopo, l'adozione di uno specifico regolamento, relativo alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento, nell’ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, ai sensi degli artt. 3 e 7, d.lgs. n. 267/2000;
- l'adozione di tale regolamento consente, inoltre, di perseguire le finalità della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell’affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali, in conformità, altresì, ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);

RITENUTO opportuno, in conseguenza, procedere ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., all’adozione di adeguato regolamento, finalizzato a normare la materia nell'ordinamento del Comune,

VISTO lo schema di “Regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso”, allegato alla proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto il medesimo congruo al perseguimento delle finalità sopra descritte;

RICHIESTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;

SENTITA la relazione del Consigliere Miglio, in qualità di delegato per le materie tributarie,

SENTITI i seguenti interventi:

- il Consigliere Bagnati dichiara il voto favorevole del gruppo consiliare che rappresenta;
- il Consigliere Sponghini dichiara il voto favorevole del gruppo consiliare che rappresenta;

All'esito di votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI N. 12;

Consiglieri FAVOREVOLI: N. 12;

Consiglieri CONTRARI: N. =;

Consiglieri ASTENUTI: N.=;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di “Regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso”, composto di n. 8 articoli.

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L' APPLICAZIONE DEL
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Scopo ed efficacia del regolamento
- Art. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso
- Art. 4 – Applicazione del ravvedimento operoso
- Art. 5 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso
- Art. 6 – Misura delle sanzioni ridotte
- Art. 7 – Calcolo del ravvedimento operoso
- Art. 8 – Norme finali

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii.
2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di collaborazione tra Ente e contribuente, improntato al principio di buona fede.

Art. 2
Scopo ed efficacia del regolamento

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, ai sensi degli artt. 3 e 7, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.
3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta *tax compliance*, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre le attività di accertamento e contenzioso.

Art. 3
Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato a tutte le entrate comunali aventi natura tributaria, istituite dalle vigenti norme o che dovessero essere istituite successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato, entro il termine di prescrizione.
2. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

Art. 4
Applicazione del ravvedimento operoso

1. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente procede autonomamente ai conteggi per la determinazione dell'importo da versare, evidenziando l'adozione dell'istituto del ravvedimento operoso, attraverso l'indicazione nel modello di pagamento.
2. Per i tributi per i quali il contribuente non è in grado di determinare autonomamente l'importo da versare, il conteggio deve essere richiesto direttamente al servizio tributi.

Art. 5
Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
 - a. violazioni derivanti da omessi versamenti,
 - b. violazioni relative a parziali versamenti,
 - c. violazioni per tardiva presentazione della dichiarazione.
- c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.
2. Per tardiva dichiarazione si intende quella trasmessa entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
3. Per omessa dichiarazione si intende la dichiarazione non presentata o presentata oltre il termine di cui al comma precedente.

Art. 6
Misura delle sanzioni ridotte

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:
- a) per omesso/tardivo versamento sanato entro i primi quattordici giorni dalla data di scadenza, la sanzione è ridotta alla misura di un trecentesimo ($1/300$) della sanzione edittale, moltiplicato per il numero di giorni di ritardo;
 - b) per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo ($1/20$) della sanzione edittale,
 - c) per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo ($1/18$) della sanzione edittale,
 - d) per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo ($1/8$) della sanzione edittale,
 - e) per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un quinto ($1/5$) della sanzione edittale,
 - f) per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un terzo ($1/3$) della sanzione edittale,
 - g) l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari ad un decimo ($1/10$) del minimo della sanzione edittale.

Art. 7
Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
- a. la somma omessa,
 - b. l'importo della sanzione, determinata secondo i principi definiti all'art. 6,
 - c. gli interessi sull'importo omesso, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

Art. 8
Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge disciplinanti le diverse materie oggetto del presente regolamento vigenti al tempo dell'atto.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che viene conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giovanni DELCONTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 17.10.2018
e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Bellinzago Novarese, 17.10.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA
